

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽¹⁾ sottolineano la necessità di proteggere e di risanare il mare, al fine di salvaguardarne il ruolo nei processi di conservazione e di sviluppo delle specie e di assicurare il mantenimento degli equilibri ecologici vitali;

considerando che il secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale mette in rilievo l'urgenza dell'attuazione di soluzioni a livello internazionale per quanto riguarda l'assetto e la gestione ecologica delle zone costiere;

considerando che il terzo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽²⁾, di cui il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato gli orientamenti generali il 7 febbraio 1983, fa particolare menzione della necessità di mettere in opera una politica di protezione e gestione razionale delle risorse naturali;

considerando che la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in particolare con i paesi mediterranei partners della Comunità ai fini della protezione dell'ambiente costituisce una delle finalità del secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che ai termini dell'articolo 4 della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento conclusa dalla Comunità con deci-

sione 77/585/CEE ⁽³⁾, le parti contraenti possono adottare protocolli addizionali che prescrivano disposizioni, procedure e norme convenute per assicurare l'applicazione della convenzione; che in applicazione di tale articolo gli Stati mediterranei rappresentati alla conferenza dei plenipotenziari riunita a Ginevra il 2 e 3 aprile 1982 hanno firmato un protocollo alla predetta convenzione, relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo;

considerando che la Comunità ha parimenti concluso con decisione 77/585/CEE il protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, con decisione 81/420/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e da altre sostanze nocive in caso di situazione critica e, con decisione 83/101/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, il protocollo relativo alla protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento d'origine tellurica;

considerando che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede l'adozione di misure riguardanti il commercio, l'importazione e l'esportazione delle specie animali e vegetali protette, misure che potrebbero avere delle ripercussioni sulla politica commerciale comune e sulla libera circolazione dei prodotti fra gli Stati membri;

considerando che detto protocollo contiene disposizioni che potrebbero pregiudicare le direttive del Consiglio 76/464/CEE, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽⁶⁾, 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1 e GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 19. 6. 1981, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾ e 79/923/CEE, del 30 ottobre 1979, relativo ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ⁽²⁾ nonché il regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo ad un regime comune applicabile alle importazioni di prodotti ricavati dai cetacei ⁽³⁾;

considerando che detto protocollo ha lo scopo di salvaguardare le risorse naturali comuni della regione, di conservare la diversità del patrimonio genetico e di proteggere taluni siti naturali, creando un insieme di zone particolarmente preservate;

considerando che la maggior parte dei firmatari della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e dei protocolli allegati hanno stretto legami speciali con la Comunità, particolarmente in materia di cooperazione, nel quadro della sua politica di approccio globale mediterraneo; che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede le modalità di questa cooperazione nei settori da esso disciplinati;

considerando che in data 30 marzo 1983 la Comunità ha firmato il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo;

considerando che la conclusione da parte della Comunità del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo, risulta necessaria per conseguire, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti previsto dall'articolo 18 del protocollo di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 1.